

**DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2021**

**385/2021/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI  
(ASDC)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1173<sup>a</sup> riunione del 21 settembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 526/2020/R/eel);
- la dichiarazione trasmessa il 22 giugno 2021 (prot. Autorità 25478 del 23 giugno 2021), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla società SEMP S.r.l. (di seguito: SEMP), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- le dichiarazioni trasmesse il 28 luglio 2021 (prot. Autorità 29964 e 29965 del 29 luglio 2021) e integrate il 14 settembre 2021 (prot. Autorità 34376 del 14 settembre 2021), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA (di seguito: SEA), gestore di due sistemi elettrici esistenti, al fine di richiedere l’inclusione dei medesimi sistemi elettrici nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- le interlocuzioni avute con la società BST S.p.A. (di seguito: BST) già a fine 2018, nonché la richiesta trasmessa da BST, inizialmente il 18 dicembre 2019 (prot. Autorità 34581 del 19 dicembre 2019) e da ultimo completata il 3 febbraio 2021 (prot. Autorità 4878 del 3 febbraio 2021), aventi ad oggetto la cancellazione dal Registro degli ASDC della rete elettrica gestita dalla medesima società.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utente (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l’approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- in particolare, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che:
  - rientrino tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
  - all’interno dell’insieme dei SDC rientrano i seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
  - siano istituiti, presso l’Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
  - i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
  - i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall’insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC nonché delle particelle in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l’articolo 9 del TISDC stabilisce, tra l’altro, che:
  - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all’Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all’impresa distributtrice concessionaria

- responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
- nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;
  - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel) nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
  - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato Settlement, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC;
  - il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
    - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
    - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
    - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potranno essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel).

Fino al decorrere delle date precedentemente indicate i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;

- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel, 269/2019/R/eel e 558/2019/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 25 ASDC;
- con le deliberazioni 558/2019/R/eel e 526/2020/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
  - a seguito dei necessari approfondimenti normativi e regolatori che si sono resi necessari in merito all'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti elettriche portuali, chiarito che le reti elettriche insite nei porti e negli aeroporti, qualora siano utilizzate per il trasporto e la fornitura di energia elettrica a una pluralità di unità di consumo (e quindi alimentino una pluralità di clienti finali), si configurano, ai sensi della direttiva 2009/72/CE, del decreto legislativo 93/11 e della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC, come ASDC;
  - posticipato al 1 gennaio 2022 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- SEMP ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 656, la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC della rete elettrica relativa al Porto di Marina di Carrara;
- SEA ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore delle reti elettriche identificate rispettivamente con il codice distributore 657 e 658, le richieste di inserimento nel Registro degli ASDC delle reti elettriche relative rispettivamente all'Aeroporto di Milano Malpensa e all'Aeroporto di Milano Linate;
- dall'analisi delle dichiarazioni di cui ai precedenti alinea è emerso che le tre reti elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
- BST, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel Comune di San Marco Evangelista (CE), denominata "Condominio Industriale Area ex 3M" e identificata con il codice distributore 607, già a fine 2018 aveva preannunciato, per le vie brevi, l'intenzione di dismettere la rete dell'ASDC con conseguente connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi delle relative unità di consumo (a tal fine era stata presentata richiesta di connessione all'impresa distributrice competente); successivamente con la comunicazione del 18 dicembre 2019, da ultimo completata con la comunicazione del 3 febbraio 2021, BST ha richiesto la cancellazione della medesima rete elettrica dal Registro degli ASDC, a decorrere dalla data del 1 luglio 2019, poiché, a seguito della richiesta di connessione alla rete con obbligo di

connessione di terzi di tutte le unità di consumo presenti (presentata a fine 2018), non sono più verificati i requisiti per la classificazione del sistema elettrico tra gli ASDC.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere le richieste presentate dai gestori di rete e precedentemente descritte:
  - classificando come ASDC le tre reti elettriche gestite, rispettivamente, dalla società SEMP e relativa al Porto di Marina di Carrara e dalla società SEA e relative all'Aeroporto di Milano Linate e all'Aeroporto di Milano Malpensa;
  - eliminando dal Registro degli ASDC la rete elettrica gestita dalla società BST e denominata "Condominio Industriale Area ex 3M";
- conseguentemente, aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 558/2019/R/eel) con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento al fine di:
  - inserire la rete elettrica denominata "Porto Marina di Carrara", gestita da SEMP, sita nel Comune di Carrara (MS) e identificata con il codice distributore 656;
  - inserire la rete elettrica denominata "Aeroporto Milano Malpensa", gestita da SEA, sita nei Comuni di Ferno (VA), Somma Lombardo (VA), Casorate Sempione (VA), Cardano al Campo (VA), Samarate (VA), Lonate Pozzolo (VA) e Vizzola Ticino (VA) e identificata con il codice distributore 657;
  - inserire la rete elettrica denominata "Aeroporto Milano Linate", gestita da SEA, sita nei Comuni di Milano (MI), Segrate (MI) e Peschiera Borromeo (MI) e identificata con il codice distributore 658;
  - escludere, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata "Condominio Industriale Area ex 3M", gestita da BST, sita nel Comune di San Marco Evangelista (CE) e identificata con il codice distributore 607

**DELIBERA**

1. di aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la Tabella 1 allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 558/2019/R/eel) con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento al fine di:
  - inserire la rete elettrica denominata "Porto Marina di Carrara", gestita da SEMP S.r.l., sita nel Comune di Carrara (MS) e identificata con il codice distributore 656;
  - inserire la rete elettrica denominata "Aeroporto Milano Malpensa", gestita da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, sita nei Comuni di Ferno (VA), Somma Lombardo (VA), Casorate Sempione (VA), Cardano al Campo (VA), Samarate (VA), Lonate Pozzolo (VA) e Vizzola Ticino (VA) e identificata con il codice distributore 657;

- inserire la rete elettrica denominata “Aeroporto Milano Linate”, gestita da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA, sita nei Comuni di Milano (MI), Segrate (MI) e Peschiera Borromeo (MI) e identificata con il codice distributore 658;
  - escludere, con effetti a decorrere dal 1 luglio 2019, la rete elettrica denominata “Condominio Industriale Area ex 3M”, gestita da BST S.p.A., sita nel Comune di San Marco Evangelista (CE) e identificata con il codice distributore 607;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, nonché a Terna S.p.A., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all’ Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*